



PROBLEMATICHE VECCHIE E NUOVE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Cod. FPDF25006

Data: 12 maggio 2025

L'accertamento del passivo nella liquidazione controllata

Sommario: 1. Il procedimento di formazione dello stato passivo. 2. Le domande tardive. 3. L'accertamento dei crediti prededucibili. 4. Il controllo giurisdizionale sullo stato passivo. 5. I compensi dell'OCC, del liquidatore e degli advisor.

1. Il procedimento di formazione dello stato passivo

Il **correttivo** di cui al d.lgs. 136/2024 ha stravolto la disciplina del procedimento di formazione dello stato passivo, **demandando tale formazione integralmente al liquidatore**, e prevedendo l'intervento eventuale del Giudice delegato (non più, come nella versione precedente dell'art. 273 CCII, per la risoluzione delle “*contestazioni non superabili*” emerse dinanzi al liquidatore, con successivo eventuale reclamo al Collegio, ma) solo in caso di reclamo ex art. 133 CCII avverso il provvedimento adottato dal liquidatore. Nella Relazione Illustrativa del correttivo si legge che “*la riscrittura della norma nasce dalla esigenza di semplificare e, quindi, accelerare, la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata*”, e che “*la disciplina dettata ricalca quella della liquidazione coatta amministrativa e quindi affida al liquidatore l'accertamento dei crediti lasciando al giudice la sola risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori*”.

Di seguito si riporta la nuova versione dell'art. 273 CCII.

273. Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Esaminate le osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.

Il termine per la presentazione delle domande viene assegnato con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, in base alla lettera d) del comma 2 dell'art. 270 CCII, in misura “**non superiore a novanta giorni**” (prima del correttivo era “*non superiore a sessanta giorni*”), e, stante il disposto di cui all'art. 272, co. 1, CCII, “**può essere prorogato di trenta giorni**”. La norma non dice **qual è l'organo che ha il potere di disporre tale proroga**, ma pare difficile sostenere che possa provvedervi il liquidatore autonomamente, ed appare più probabile che la proroga debba essere disposta – non dal giudice delegato, ma – dal Tribunale, verosimilmente su istanza del liquidatore, e ciò in base al principio secondo cui i termini possono essere solitamente prorogati dallo stesso organo che li ha assegnati.

Al termine in questione si applica la **sospensione feriale**.

“Con riferimento ad una domanda di accesso alla liquidazione controllata, alla luce del disposto dell'art. 270, quinto comma, C.C.I. che richiama per quanto non previsto dal Capo IX, che espone le regole poste alla base di quella procedura, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo II, ed alla luce di quello di cui all'art. 65, secondo comma, C.C.I. che, con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, richiama a sua volta le disposizioni, sempre in quanto compatibili, di cui al titolo III, si deve ritenere che il termine massimo di giorni sessanta, indicato dall'art. 270, secondo comma, lettera d), C.C.I., entro il quale devono essere presentate dai terzi a pena di inammissibilità le domande di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 742/1969, ciò in ragione del disposto, con riferimento alla liquidazione giudiziale, dell'art. 201 C.C.I. che, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta

sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, comma 1, C.C.I." (Trib. Terni, 4 luglio 2024, in www.ilcaso.it).

Il **progetto di stato passivo** deve essere predisposto e comunicato ai creditori dal liquidatore dopo che sono *"scaduti i termini per la proposizione delle domande"*. Non è previsto un **termine finale**, ma nella prassi viene individuato in 30/45 giorni dalla suddetta scadenza e viene indicato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata.

"Il progetto sarà depositato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. d) CCII, il che, oltre a favorire un più ordinato andamento della procedura, consentirà, ove possibile, di dar corso a precoci riparti parziali" (Circolare Trib. Genova 31 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

"Dispone che il liquidatore [...] provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI" (Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, in www.ilcaso.it; id. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 giugno 2023, in www.tribunalesantamariacapuavetere.it).

"Per la predisposizione di tale progetto non è previsto un termine, ma ragioni di sollecito svolgimento della procedura impongono di ritenere che il liquidatore debba attivarsi entro i trenta (massimo sessanta) giorni successivi" (De Matteis, *La liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*).

Nel formare lo stato passivo il liquidatore deve compiere le stesse valutazioni che compie il curatore nel progetto di stato passivo nella liquidazione giudiziale, e adottare un **provvedimento motivato su ciascuna domanda**.

"Nella procedura di liquidazione controllata, in sede di accertamento del passivo ex art. 273 CCII, il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati" (Trib. Pordenone, 4 aprile 2025, in www.ilcaso.it).

"Il progetto di stato passivo, quand'anche non sia esplicitamente stabilito, deve essere redatto dal liquidatore alla stregua della previsione di cui all'art. 203 comma 1 CCII e quindi contenere motivate conclusioni per ciascuna delle domande esaminate" (Circolare Trib. Genova 31 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

“Il progetto di stato passivo deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dall’art. 203 CCII e deve contenere decisioni motivate in relazione a ciascuna domanda di ammissione” (Linee Guida ODCEC Perugia, 26 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

Non è ammissibile la *mutatio libelli* dopo la presentazione della domanda, con le osservazioni proposte ai sensi dell’art. 273, co. 2, CCII.

“La richiesta di riconoscimento della prelazione al credito deve essere proposta con la domanda di insinuazione, e non già con le osservazioni al progetto di stato passivo redatto dal liquidatore, trattandosi di inammissibile mutatio libelli” (Trib. Udine, 15 gennaio 2022, in www.dirittodellacrisi.it).

Il liquidatore non può, naturalmente, compiere alcuna **istruttoria** con l’assunzione di prove costituenti (già nel regime precedente l’ultimo correttivo si era esclusa, ad esempio, l’esperibilità di una consulenza tecnica d’ufficio), che potranno essere eventualmente assunte solo in seno al procedimento di reclamo ex art. 133 CCII.

“Premesso che nel sistema delineato dal d. lgs. 14/2019 (a differenza della disciplina contenuta nella legge n. 3/2012 che nulla disponeva al riguardo), in virtù del richiamo operato dall’art. 270 co. 5 all’art. 151 CCII, ogni credito deve essere accertato nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, la decisione sulla ammissione al passivo ex art. 273 CCII va assunta allo stato degli atti senza possibilità di dare ingresso a una istruttoria tramite consulenza tecnica d’ufficio, posto che la complessità delle indagini da effettuare e i tempi del loro espletamento contrastano con le esigenze di speditezza del procedimento come stabilito dall’art. 203 co. 3 CCII, norma da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in via analogica” (Trib. Mantova, 6 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

Per quanto riguarda il **rimedio impugnatorio** previsto dal comma 4, la disposizione – nell’individuare tale rimedio nel **reclamo ex art. 133 CCII** – si riferisce a *“le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo”*. L’omessa menzione espressa della **revocazione**, secondo i primi commentatori, non impedisce l’esperibilità di tale rimedio in presenza delle ipotesi contemplate dall’art. 206, co. 5, CCII.

“Deve ritenersi che, attraverso il reclamo ex art. 133 CCII, possa essere proposta non solo l’opposizione allo stato passivo, ma anche la revocazione nelle ipotesi previste nell’art. 206, comma 5, CCII” (Brogi, *La liquidazione controllata del sovraindebitato e il restyling del D.Lgs. n. 136/2024*, in www.altalex.com).

2. Le domande tardive

Il comma 5 dell’art. 273 CCII stabilisce che le **domande tardive** sono ammissibili solo nel caso in cui il mancato rispetto del termine per le domande tempestive sia dipeso da causa non imputabile all’istante, sempre che la domanda sia presentata entro sessanta

giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva.

La previsione di un'espressa disciplina delle tardive nella liquidazione controllata ha consentito di superare le incertezze interpretative determinatesi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio nella legge 3/2012, nella quale una tale espressa disciplina mancava.

Il correttivo-*ter* di settembre 2024 ha eliminato la previsione (analoga a quella contenuta nell'art. 208, co. 3, per le c.d. domande "ultratardive" nella liquidazione giudiziale) relativa alla possibilità che il giudice dichiari manifestamente inammissibile la domanda per mancata giustificazione del ritardo. Tale modifica *"si spiega in ragione dell'intervento operato sul procedimento di ammissione delle domande tardive che, come per le tempestive, non prevede l'intervento del giudice se non in presenza di opposizioni"*, ragion per cui *"l'inammissibilità non può più essere disposta dal giudice, che non esamina le domande né forma lo stato passivo, ma verrà eccepita dal liquidatore ed eventualmente valutata dal tribunale in sede di impugnazione avverso la decisione dello stesso organo gestorio"* (così la Relazione Illustrativa).

3. L'accertamento dei crediti prededucibili

Giova premettere che il correttivo ha abrogato l'art. 277, co. 2, CCII (del quale si riporta di seguito il testo: *"I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti"*), ragion per cui anche nella liquidazione controllata la **prededucibilità dei crediti** è oggi integralmente regolata dall'art. 6 CCII, che, a sua volta modificato dal correttivo, contempla tra l'altro i crediti *"legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione [...] controllata [...], per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"*.

Ciò premesso, quanto alle **modalità di accertamento dei crediti prededucibili**, il correttivo ha introdotto l'art. 275-*bis* CCII, che ricalca sostanzialmente la disciplina dettata dall'art. 222 CCII nella liquidazione giudiziale.

275-*bis*. Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della

procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.

2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

4. Il controllo giurisdizionale sullo stato passivo

Come detto, il correttivo ha sancito l'integrale devoluzione al liquidatore del procedimento di formazione dello stato passivo, con la previsione di una possibilità di intervento del giudice delegato solo in presenza di reclami da parte degli interessati.

Ciò nonostante, vi è chi ritiene che il **giudice delegato** – nell'esercizio della propria funzione di vigilanza – possa e debba **intervenire d'ufficio** (in mancanza, cioè, di opposizioni o impugnazioni) **sullo stato passivo in caso di gravi errori colposi o addirittura dolosi commessi dal liquidatore**, come ad esempio in caso di riconoscimento ad un creditore di un privilegio pacificamente non spettante, o in caso di apposizione di riserve atipiche, ovvero ancora nell'ipotesi in cui il liquidatore ammetta in prededuzione l'OCC e/o gli advisor del debitore per somme eccessive.

“Il disposto normativo specifico prevede, perciò, un intervento solo eventuale del Giudice delegato nella formazione dello stato passivo, in presenza di reclamo. Va, tuttavia, rilevato che la disciplina di cui all'art. 273 CCII rappresenta l'attuazione, nell'ambito della liquidazione controllata, del principio del concorso formale previsto all'art. 270 comma 5, che a sua volta richiama la previsione generale dell'art. 151 CCII. Spetta al giudice delegato un generale potere di vigilanza e verifica della regolarità del procedimento, a tutela dei creditori, del debitore e dello stesso liquidatore. La somma delle prerogative del giudice si compendia, in sede di formazione dello stato passivo, in un controllo di legalità, soprattutto in punto di ammissibilità delle domande, di rispetto delle regole distributive e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La migliore sinergia tra giudice delegato e liquidatore si realizza invitando il liquidatore a depositare il progetto di stato passivo (con segnalazione di urgenza per migliore evidenza del Giudice) ed attendere il termine di 10 giorni prima della comunicazione dello stesso ai creditori, affinché lo stesso sia

posto dalla cancelleria in visione al giudice. Ciò permetterà, infatti, il pieno esplicarsi del controllo di legalità or ora richiamato. Laddove il giudice riscontri il mancato rispetto di prescrizioni di legge, segnala questa circostanza al liquidatore, il quale - ove condivida le puntualizzazioni effettuate – riformula il progetto di stato passivo in conformità e lo comunica nel nuovo testo ai creditori?” (Circolare Trib. Genova 31 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

Stando alla lettera della norma, pare in realtà difficile configurare un potere ufficioso di intervento del giudice delegato, tenuto conto anche del fatto che un siffatto intervento creerebbe un problema di **potenziale incompatibilità** (con conseguente obbligo di astensione) del giudice delegato **in caso di reclamo** avverso il provvedimento del liquidatore che abbia recepito l'indicazione dello stesso giudice.

Un intervento preventivo viene effettuato nella prassi da alcuni Tribunali nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, con la quale vengono date indicazioni circa i limiti di opponibilità alla massa dei creditori degli eventuali accordi sul compenso stipulati dal debitore con l'OCC e/o col proprio difensore, nonché circa la non spettanza della prededuzione al difensore e l'inammissibilità della domanda di ammissione al passivo dell'OCC per il proprio compenso (che il g.d. può liquidare solo al termine della procedura, salvo acconti: v. il paragrafo seguente).

“Precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022)” (Trib. Terni, 2 dicembre 2024, in www.tribunale-terni.giustizia.it).

5. I compensi dell'OCC, del liquidatore e degli advisor

Con riferimento al **compenso dell'OCC**, stante la pacifica attribuzione della prededuzione ad opera dell'art. 6, co. 1, lett. a), CCII, le questioni dibattute riguardano: 1)

l'opponibilità alla massa dei creditori dell'**eventuale pattuizione** del compenso con il debitore in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei parametri di legge; 2) l'**ammissibilità della domanda di ammissione al passivo** per tale compenso.

La prevalente giurisprudenza di merito afferma che il giudice non è vincolato dall'eventuale pattuizione (e tale orientamento è ora rafforzato dal comma 3 dell'art. 275 che, a seguito delle modifiche apportate dal correttivo-ter, stabilisce – con previsione analoga a quella già contenuta negli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII per il concordato minore e per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – che il giudice liquida il compenso dell'OCC “*tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore*”), e che, stante il combinato disposto degli artt. 17 e 18 del d.m. 202/2014 e dell'art. 275, co. 3, CCII (che, in verità, si riferisce espressamente al solo caso di conferma dell'OCC quale liquidatore), il compenso dell'OCC non va inserito nello stato passivo, poiché alla relativa liquidazione il giudice provvede in ogni caso (sia nell'ipotesi in cui l'OCC venga confermato quale liquidatore, sia laddove venga nominato come liquidatore un altro professionista) solo al termine della procedura, salva la liquidazione di acconti in applicazione analogica dell'art. 137, co. 2, CCII.

17. Unicità del compenso

1. *Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.*
2. *Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.*

18. Parametri

1. *Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.*
2. *Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.*

275. Esecuzione del programma di liquidazione

3. *Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, **procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.***

Di seguito si riportano stralci di giurisprudenza, dottrina e prassi sul punto.

“Ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII (come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 c.d. correttivo ter) nel caso in cui al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso, mentre in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, comma 2, CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto” (Trib. Verona, 30 settembre 2024, in www.dirittodellacrisi.it).

“É evidente la volontà del legislatore di considerare unica l’attività svolta (da ripartire secondo poi gli incombeni effettivamente svolti) non solo nell’ipotesi in cui si siano succeduti più OCC (art. 17, comma 1) o più liquidatori (art. 18, comma 2, prima ipotesi), ma anche nell’ipotesi in cui all’OCC segua cronologicamente la figura del liquidatore; e ciò vuoi perché le procedure negoziali hanno una componente liquidatoria (art. 17, comma 2) vuoi perché le procedure negoziali si convertono poi in procedure liquidatorie (art. 18, comma 2, seconda ipotesi). Ciò posto, a tale stesso criterio - pena una ingiustificata parità di trattamento - deve essere improntata l’ipotesi (non prevista dal legislatore) in cui nelle procedure liquidatorie all’OCC segua il liquidatore individuato in una persona fisica distinta dall’OCC per scelta del giudice delegato di non confermare nel ruolo di liquidatore il medesimo soggetto che ha svolto funzioni di OCC. Se è vero che il giudice delegato può liquidare il compenso solo secondo i parametri di legge, e se è vero che il compenso fra OCC e liquidatore è un compenso unico, ne discende inequivocabilmente come l’intero importo complessivamente spettante a OCC e liquidatore debba essere conforme ai parametri di legge (e, quindi, all’art. 16 D.M. n. 202/2014)” (Trib. Rimini, 30 maggio 2024, in www.dirittodellacrisi.it).

“Dalla lettura congiunta degli artt. 18, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2, del D.M. n. 202/2014 si evince senza incertezze che il legislatore ha inteso regolare tutte le ipotesi di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC, o liquidatore diverso dall’OCC) prevedendo espressamente la liquidazione da parte del Tribunale di un “compenso unico”; il principio del compenso unico risulta applicabile, sulla scorta di un’interpretazione analogica delle disposizioni citate, anche nell’ipotesi – non espressamente disciplinata – della procedura di liquidazione controllata, tanto nel caso in cui l’OCC venga confermato Liquidatore, quanto in quello in cui, come nel caso in esame, si realizzi un avvicendamento tra la figura dell’OCC e

quella del liquidatore. Va respinta la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall'OCC, confermando l'esclusione del credito insinuato, dovendosi intendere il compenso maturato dall'Organismo 'unitario' con il compenso del liquidatore e, come tale, assoggettato solo alla liquidazione finale ex art.275, co.3, CCIP" (Trib. Torino, 7 maggio 2024, in www.dirittodellacrisi.it e in www.ilcaso.it).

"Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo ed invece accantonarlo in attesa della liquidazione" (Trib. Ascoli Piceno, 24 aprile 2024, in www.ilcaso.it).

"Per il combinato disposto degli artt. 16 e 18 D.M. n. 202/2014, ove si determini nelle procedure di sovraindebitamento la successione tra più organismi ovvero la necessità di nomina di un liquidatore, il compenso tra i vari soggetti è unitario e va ripartito tra gli stessi secondo un criterio di proporzionalità. L'unicità del compenso si ricollega all'unicità della prestazione, e proprio nella liquidazione controllata si registra una fisiologica consequenzialità tra gli adempimenti previsti a carico del gestore rispetto a quelli del liquidatore" (Trib. Milano, 4 aprile 2024, in www.dirittodellacrisi.it).

"La procedura della liquidazione controllata, comprensiva anche della fase preliminare che si conclude con il deposito della domanda di apertura cui è allegata a pena di inammissibilità la relazione dell'OCC, deve essere considerata come una procedura unitaria, ciò comportando che la determinazione dei compensi per i compiti del professionista dell'OCC e del liquidatore spetta al Giudice e dovrà avvenire sulla base di parametri unitari, ossia quelli indicati agli artt. 10 ss. d.m. 202/2014" (Trib. Rovigo, 25 marzo 2024, in www.ilcaso.it).

"Anche l'ipotesi in cui il professionista nominato dall'OCC all'assistenza al debitore nella fase prodromica all'accesso ad una procedura i) di composizione della crisi o ii) di liquidazione del patrimonio, venga poi nominato quale liquidatore nella (eventuale, nel primo caso) fase liquidatoria, integra la c.d. "successione di più organismi" in forza dell'analogica lettura del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 18 D.M. n. 202/2014. Per l'effetto, va liquidato anche in tale scenario un unico compenso ai sensi delle predette disposizioni" (Trib. Milano, 29 febbraio 2024, in www.dirittodellacrisi.it).

"In tema di liquidazione controllata, al professionista che abbia svolto sia le funzioni di OCC, sia quelle di liquidatore, deve essere liquidato un compenso unitario ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202/2014, nonostante eventuali indicazioni contrarie contenute nello stato passivo" (Trib. Milano, 14 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

"L'accordo tra debitore e OCC sui compensi dell'Organismo, anche nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, è un accordo di natura sia privatistica che concorsuale, rispetto al quale i parametri dell'attivo realizzato e del passivo accertato nonché i principi generali ed i limiti specifici stabiliti

dall'art. 16 del D.M. n. 202/2014 fungono da limite legale alla libera esplicazione della volontà delle parti. Quando non vi sia accordo tra debitore ed OCC, ovvero lo stesso sia inefficace alla luce della mancata comunicazione dello stesso ai creditori, il compenso dell'OCC, ferma restando la sua unicità e la conseguente suddivisione secondo criteri di proporzionalità, deve essere determinato alla stregua dei criteri già previsti per il calcolo del compenso del liquidatore, ex artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014” (Trib. Palermo, 10 maggio 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

“La norma non disciplina espressamente il caso della liquidazione del compenso al Liquidatore allorquando lo stesso già abbia svolto le funzioni di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del debitore né l'ipotesi, in cui ricorrendo le condizioni di legge, il Tribunale non proceda alla conferma come liquidatore del gestore della crisi già designato dall'OCC. In entrambi i casi, in forza dell'orientamento espresso da questo Tribunale, il compenso dell'OCC nominato Liquidatore è unico, deve essere liquidato dal giudice al termine della procedura (non sarà pertanto inserito nello stato passivo, neppure in parte)” (Circolare Trib. Genova 31 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it; id. Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del Tribunale di Milano).

“In giurisprudenza, ancora prima della emanazione de correttivo ter, si era consolidato l'orientamento secondo il quale, per la determinazione del compenso professionale dell'OCC e del liquidatore, valessero i principi dell'unicità e della proporzionalità della prestazione compiuta. L'unicità del compenso era stata ribadita dal Tribunale di Milano con decreto del 14 novembre 2023, nel quale si era evidenziato come tale principio fosse ricavabile dagli articoli 17 e 18 del D.M. 202/2014 e fosse applicabile anche qualora nello stato passivo fossero stati indicati due diversi compensi. La giurisprudenza prevalente ha poi sostenuto che, per la quantificazione del compenso non rilevasse l'esistenza di un accordo tra l'organismo e il debitore, visto che la pattuizione, sebbene privatistica, produce i suoi effetti sugli interessi dei creditori e sulla procedura e non può essere considerata avulsa dalla stessa, né dalle conseguenti regole e limitazioni (c.d. carattere procedimentalizzato dell'accordo). Si è detto, infatti, come la pattuizione sul compenso, inserendosi all'interno della procedura di liquidazione del patrimonio, finisce con l'assumere natura concorsuale e, pertanto, è tenuta ad uniformarsi ai criteri di economicità, opportunità e convenienza a cui si ispira. Con il d.lgs. 136/2024 si è fatta definitiva chiarezza sulla unicità del compenso, stabilendosi che “il G.D. procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”. Il D.M. 202/2014 stabilisce i criteri di determinazione dei compensi prevedendo: all'articolo 16, che “alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata

successivamente all'omologazione, è determinato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo ed una percentuale sull'ammontare del passivo accertato risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a); i compensi così determinati sono ridotti di una misura compresa tra il 15 ed il 40%; all'articolo 18, che "...nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16. "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. L'espresso richiamo all'articolo 16 (che disciplina i criteri di determinazione dei compensi dell'organismo nelle procedure in cui sono previste forme di liquidazione dei beni) rende sovrapponibili i criteri di determinazione dei compensi del liquidatore a quelli dell'organismo di composizione. Il d.lgs. 202/2014 non disciplina espressamente né il caso di liquidazione del compenso quando il liquidatore abbia svolto la funzione di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso, né quello in cui (ricorrendone le condizioni) il gestore non sia stato confermato come liquidatore ma, in entrambi i casi, secondo l'orientamento prevalente, condiviso dal Tribunale di Spoleto il compenso è unico e sarà determinato secondo criteri di proporzionalità. L'unicità del compenso comporta che l'importo complessivamente liquidato non dovrà superare i parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014. Indipendentemente dalla circostanza per cui la figura dell'OCC e del liquidatore sia ricoperta o meno dalla medesima persona fisica, si ritiene – inoltre- come la liquidazione del compenso maturato dal professionista nominato dovrà essere rinviato al momento della conclusione della fase liquidatoria. Al tempo stesso, sono ammessi acconti in corso di procedura, al ricorrere dei presupposti di cui al D.M. 202/2014" (Linee Guida ODCEC Perugia, 26 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

"Laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi dall'OCC, a quest'ultimo verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta in entrambe le fasi. Il compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura. In corso di procedura, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto. Per le ipotesi in cui l'Organismo/gestore, che ha svolto l'attività prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sia diverso dal liquidatore nominato dal tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione, occorre individuare un criterio di riparto del compenso che rispecchi l'attività effettivamente svolta da ciascuno dei soggetti nell'ambito della medesima procedura. All'esito delle interlocuzioni intercorse con i diversi Organismi al fine di redigere le presenti Linee Guida, si ritiene

congruo suddividere il compenso complessivo nella misura del 50% per l'attività prodromica all'apertura della liquidazione controllata e nella misura del restante 50% per l'attività successiva all'apertura della liquidazione controllata. Secondo l'orientamento di questo tribunale la liquidazione avverrà di regola secondo valori medi, salva la possibilità di variazioni al minimo o al massimo, in relazione alle particolarità del caso concreto, alla complessità dell'incarico, al grado di diligenza prestata dal professionista nell'espletamento dell'incarico. Inoltre, poiché la liquidazione del giudice - come sopra esposto - è parametrata all'attivo realizzato (e non a quello stimato), risulta opportuno che la determinazione preventiva del compenso da parte dell'OCC, eventualmente in sede di accordo con il debitore, sia operata in base ad un criterio di assoluta prudenza e sia tendenzialmente prossima ai valori minimi. Nella istanza di liquidazione dei compensi gli OCC/liquidatori specificheranno le diverse circostanze sopra illustrate, precisando in particolare se il liquidatore abbia svolto anche l'attività di gestore nella fase prodromica, se per detta fase il debitore abbia già versato ante procedura un compenso all'OCC e come detto compenso sia stato calcolato, riportando l'eventuale accordo. L'OCC/liquidatore in ogni caso non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso” (Circolare Trib. Brescia, 14 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

“L’art. 275, terzo comma, CCII, stabilisce il compenso unitario per il liquidatore allorquando, in sede di nomina, venga confermato il gestore della crisi designato dall'OCC. Preceduta da alcune decisioni della giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 16 dicembre 2023), tale soluzione mira a scongiurare (recte, per il futuro, a prevenire) abusi e prassi distorte, e più in generale le conseguenze che derivano dalla pattuizione del compenso tra debitore e OCC, che viene così ‘imposto’ al giudice, sottraendogli ogni prerogativa in proposito. Avuto riguardo all’esigenza dalla quale è scaturita, la disposizione risulta non solo comprensibile, ma anche condivisibile. Tuttavia, la soluzione adottata non appare convincente. Non lo è sotto il profilo della genesi e della natura dei mandati che presiedono alle attività svolte, rispettivamente, dall'OCC attraverso il gestore della crisi e dal liquidatore nominato con la sentenza di apertura: l’uno di natura privatistica, che dà luogo al pagamento di un corrispettivo (per i servizi resi da un ente), l’altro di matrice giudiziaria, che comporta il riconoscimento di un compenso (per le prestazioni compiute da un professionista). Non lo è sotto il profilo funzionale, attesa la profonda differenza tra l’attività che l'OCC, attraverso il gestore della crisi, svolge in vista del deposito della domanda di accesso, e quella demandata al liquidatore nella fase esecutiva della procedura, con l’ampio catalogo di doveri e responsabilità che ne conseguono (si rammenta che, per espresso richiamo contenuto nell’art. 270, terzo comma, CCII, al liquidatore si applicano gli artt. 35, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). E non lo è per le interferenze con le regole processuali, dal momento che per addivenire alla liquidazione del compenso unitario il giudice deve modificare unilateralmente lo stato passivo predisposto dal liquidatore, con un provvedimento certamente ben poco ortodosso. Non solo. Poiché, come si dirà, tra le innovazioni apportate

dal correttivo figura anche l'introduzione delle opposizioni allo stato passivo, la possibilità di una modifica di quest'ultimo per via diversa dal loro accoglimento deve escludersi, quantomeno per coerenza con il sistema. Sussistono poi ulteriori criticità, rappresentate dalle incertezze interpretative determinate dal richiamo al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e dai rinvii incrociati ivi contenuti, aventi portata e significato tutt'altro che univoci, nonché dai rapporti interni tra professionista e OCC in tema di ripartizione del compenso unitario (ed invero, la percentuale riservata al primo per l'attività di gestore della crisi non può, o quantomeno non dovrebbe, valere anche per la fase di liquidazione, alla quale l'ente è totalmente estraneo). Ad avviso dell'esponente, la soluzione va ricercata a monte, mediante una rigorosa predeterminazione dei corrispettivi che gli OCC possono richiedere ai debitori, lasciando poi alla valutazione discrezionale del giudice la quantificazione del compenso dovuto al liquidatore per la fase esecutiva, che potrà essere anche simbolico (soprattutto nei frequenti casi in cui l'attivo sia costituito dalla quota parte di reddito destinata ai creditori), ma che deve essere riconosciuto, anche per permettere il rimborso delle spese sostenute (altra criticità nei rapporti interni tra OCC e professionista)" (Bettazzi, La liquidazione controllata (e l'esdebitazione che ne consegue) nella bozza di correttivo, in Diritto della Crisi).

"Il Tribunale di Forlì ha recentemente rigettato alcune istanze di liquidazioni di compensi di OCC/Gestore in quanto il relativo credito non era stato preventivamente inserito nello stato passivo della procedura, invitando altresì il Liquidatore a prendere posizione sulle ragioni di eventuale tardività delle domande" (Circolare OCC Romagna, 27 maggio 2024).

"L'orientamento che viene consolidandosi sembra lasciare insoluto il problema della 'tutela' del credito dell'OCC, almeno ogni qualvolta il Tribunale abbia nominato come liquidatore un professionista diverso dal gestore: se viene svalutata la fase di ammissione allo stato passivo del credito dell'OCC (utile perché soggetta, a valle, al controllo del Giudice, in caso di mancato 'accordo' tra OCC e liquidatore sul quantum da ammettere allo stato passivo), il compenso dell'OCC risulterà liquidato solo al termine della procedura senza contraddittorio con l'Organismo, essendo demandato solo al confronto tra liquidatore e Giudice la determinazione precisa dell'importo spettante all'OCC per l'attività svolta prima dell'apertura della procedura, anche in termini di proporzionalità rispetto all'attività svolta dal liquidatore" (Mancini, Note in tema di compenso dell'OCC nelle procedure di sovraindebitamento, in www.ilcaso.it).

Quanto ai **compensi degli advisor** (in primis, il difensore) che hanno assistito il debitore, se non vi è dubbio circa il fatto che essi siano sia tenuti a presentare domanda di ammissione al passivo, le questioni controverse riguardano: 1) l'**attribuzione della prededuzione**; 2) la vincolatività o meno dell'**eventuale pattuizione** del compenso tra tali soggetti e il debitore.

L'abrogazione – ad opera del correttivo-*ter* – del secondo comma dell'art. 277 CCII (che, nonostante il riferimento della rubrica dell'articolo ai “*crediti posteriori*”, veniva valorizzato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui i suddetti compensi rientravano nell'ambito della norma, del seguente tenore: “*i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*”) dovrebbe aver posto fine al dibattito sulla prededuzione, tenuto conto del fatto che il debitore può presentare personalmente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e che l'art. 6, co. 1, lett. d), CCII, nell'attribuire la prededuzione ai crediti per “*le prestazioni professionali richieste [...] dal debitore per il buon esito dello strumento*”, si riferisce ai crediti sorti “*durante la procedura di liquidazione [...] controllata*”.

Per quel che concerne la misura del compenso, una parte della giurisprudenza afferma che il liquidatore ha il potere-dovere di ridurre il compenso eventualmente pattuito laddove la pattuizione ecceda l'importo risultante dall'applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e/o l'importo del compenso spettante all'OCC.

Anche su tale questione si riportano stralci di giurisprudenza, dottrina e prassi.

*“Quanto alla natura dei crediti da soddisfarsi in sede di liquidazione controllata, solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile mentre i compensi dei difensori e, più in generale, dei consulenti (c.d. advisors) godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nell'art. 6 C.C.I. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 C.C.I., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché, quand'anche si dovesse ritenere il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in “funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata. Ciò tenuto conto che è pur sempre compito del Liquidatore del patrimonio in sede di formazione dello stato passivo valutare che i contratti conclusi dal ricorrente, ivi compresi quelli conclusi con quei soggetti, siano inopponibili alla massa per la presenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione o eccezione il negozio concluso in stato di bisogno e in presenza degli ulteriori presupposti di cui, ex art. 1448 c.c., all'azione generale di rescissione per lesione (nello specifico, al riguardo, Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero giustificati motivi per la sostituzione dell'OCC e la nomina ex art. 270, comma 2, lettera b), C.C.I. di un diverso liquidatore stante che, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, l'OCC aveva qualificato come prededucibile il compenso spettante al difensore, omettendo di rilevare la violazione dei parametri ministeriali previsti dal D.M. 55/2014, per la determinazione del compenso spettante per l'assistenza delle parti e, per di più, concludendo esso stesso un accordo per la determinazione del proprio compenso in*

spregio ai parametri previsti dal D.M.202/2014, in quanto compensi che, laddove corrisposti avrebbero avuto l'effetto di erodere di circa un terzo l'attivo stimato e presubilmente distribuibile ai creditori)" (Trib. Busto Arsizio, 18 giugno 2024, in www.ilcaso.it).

"Il credito del legale che abbia assistito il debitore nell'istanza di apertura della liquidazione controllata è assistito da prededuzione ex art. 277, co. 2, CCII, trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali. Si tenga conto al riguardo: che l'art. 6 CCII sancisce che sono prededucibili, oltre ai crediti specifici di cui alle lettere a), b), c) e d), i crediti "così espressamente qualificati dalla legge"; che l'art. 277, comma 2, CCII, dispone che sono soddisfatti con preferenza sugli altri i "crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione"; che tale norma detta una disciplina speciale per la liquidazione controllata, in quanto tale prevalente su quella generale di cui all'art. 6, la quale, come detto, fa comunque salvi i casi espressamente previsti dalla legge; che il credito dell'avvocato che abbia assistito il debitore nella fase dell'accesso alla procedura, in seguito aperta, sorge "in funzione" della liquidazione, essendo la prestazione del legale strumentale agli scopi della procedura concorsuale e tale da renderla possibile, da agevolarne insomma l'instaurazione e la prosecuzione (si veda l'interpretazione della prededuzione funzionale ex art. 111 legge fallimentare di cui alla sentenza n. 42093/2021 (<https://www.unijuris.it/node/5989>) delle Sezioni Unite); che la circostanza che il debitore possa presentare il ricorso personalmente (art. 269 CCII) non sia rilevante ai fini decisori, poiché la non obbligatorietà della difesa tecnica non muta la natura del credito dell'avvocato della cui opera il sovraindebitato abbia inteso avvalersi?" (Trib. Treviso, 19 aprile 2024, in www.ilcaso.it).

"Dal momento che l'art. 269 C.C.I. prevede che il ricorso per l'accesso alla liquidazione controllata può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e quindi non necessita dell'ausilio di un legale, si deve ritenere che il compenso da questo eventualmente maturato goda unicamente del privilegio professionale previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. ma non del beneficio della prededuzione non trattandosi di credito anteriore sorto necessariamente in funzione della predisposizione e del deposito di quella domanda, ed altresì in quanto credito non compreso nell'art. 6 C.C.I. che con riferimento ai crediti prededucibili fa riferimento alle sole prestazioni rese dall'OCC, né nell'art 277, secondo comma, C.C.I. in quanto la rubrica di detto articolo fa riferimento ai soli "crediti posteriori", come tali sorti in occasione e in funzione della liquidazione" (Trib. Savona, 5 dicembre 2023, in www.ilcaso.it).

"Il compenso pattuito con i difensori/advisors, non può eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori, che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato Gestore, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato il suddetto limite" (Trib. Parma, 11 ottobre 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

“In sede di liquidazione controllata, a mente di quanto previsto dall'art. 6 C.C.I., il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce credito prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista nell'articolo suindicato e non risultando l'assistenza tecnica necessaria per presentare la domanda di accesso a quella procedura, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge” (Trib. Forlì, 28 settembre 2023, in www.ilcaso.it).

“Nella procedura di liquidazione controllata, stante il disposto di cui all'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali maturate per l'assistenza del debitore nel ricorso per l'apertura della procedura, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno pertanto essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge” (Trib. Torino, 3 agosto 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

“In tema di liquidazione controllata, il compenso dell'avvocato che ha redatto il ricorso va collocato in privilegio: [...] 'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, del credito per la redazione del ricorso, atteso che, ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC” (Trib. Salerno, 10 luglio 2023, in Leggi d'Italia).

“Per il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII nella procedura di liquidazione controllata costituiscono crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore” (Trib. Bergamo, 7 giugno 2023, in www.dirittodellacrisi.it).

“In riferimento alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII, va riconosciuta la prededuzione del compenso del professionista che assiste il debitore, da calcolarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura” (Trib. Pavia, 9 settembre 2022, in www.ilcaso.it).

“Per quanto concerne il compenso del legale che assiste il debitore per la presentazione della domanda di liquidazione controllata, la giurisprudenza decisamente prevalente ha negato il riconoscimento della natura prededucibile di tale credito, sulla base delle seguenti considerazioni: l'articolo 6 CCII non contempla tra i crediti prededucibili quello dei professionisti che abbiano assistito il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC; con l'introduzione dell'art. 6 CCII, il legislatore ha optato per l'eliminazione del criterio generale del credito sorto “in funzione” della procedura, per riservare la prededucibilità: i) ai soli crediti espressamente qualificati come tali dalla legge; ii) alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6 CCII quest'ultime qualificate come tassative ed insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. Tra queste ultime non figura, appunto, il compenso del legale che assiste sovra

indebitato. La tesi contraria ritiene possibile il riconoscimento della prededucibilità, in forza non dell'art. 6 CCII, ma dell'art. 277 CCII, a mente del quale "i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; ciò, malgrado l'art. 269 CCII non preveda come necessaria l'assistenza tecnica del difensore nella formulazione del ricorso, tenuto conto che lo stesso, stando al tenore letterale della disposizione, "può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC". Secondo tale tesi, pertanto, la specialità della previsione contenuta nell'art. 277 CCII rispetto quella generale contenuta all'art. 6 CCII, farebbe ritenere che il credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione controllata sia prededucibile, essendo indubbio che esso sorga proprio in funzione dell'accesso alla procedura. Il d.lgs. 136/2024 ha, invece, depotenziato le motivazioni a sostegno del riconoscimento della prededucibilità per i crediti professionali in esame, avendo eliminato, nell'articolo 277 CCII, la previsione per cui "... i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". La disciplina dei crediti prededucibili è oggi contenuta, integralmente, nell'articolo 6 il quale prevede, alla lettera a), che sono prededucibili (unicamente per quanto rileva) "... a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento". Si scorge in detta disposizione la chiara finalità di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dall'OCC (da leggersi anche come riferita al gestore, visto che il codice si riferisce sempre all'OCC in modo atecnico) nell'ambito di procedure da sovra indebitamento, con la conseguenza per la quale non può riconoscere tale natura ai crediti dei professionisti che assistono il debitore. La lettera d) del medesimo articolo 6 CCII riconosce poi la prededucibilità ai "...crediti legalmente sorti, durante la procedurale liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore la continuazione dell'esercizio dell'impresa" riferendosi al "...compenso degli organi preposti ed (al)le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". Il Tribunale di Spoleto ritiene che le prestazioni professionali richieste dal debitore di cui alla lettera d) si riferiscano ad attività endoconcorsuali (poste in essere, cioè, dopo l'apertura della procedura), non legittimandosi il riconoscimento della prededuzione al legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (ovverosia nella fase pre- apertura, alla quale la disposizione in esame non fa riferimento). Questa interpretazione trova conferma in una lettura sistematica dell'articolo 6, in quanto i crediti dei professionisti per le attività rese "in funzione della domanda" sono indicati ai punti b) e c) della medesima disposizione, mentre la lettera d) regola la prededuzione endoconcorsuale, relativa ai crediti sorti "durante la procedura di liquidazione" oppure

“successivamente alla domanda di accesso”: è chiaro, per tali ipotesi, il riferimento alle spese di procedura che (pure) il debitore potrebbe dover sostenere una volta aperta la stessa ovvero una volta ottenuta l’omologa (per es., gli oneri per eventuali perizie di stima funzionali alle procedure competitive ex artt. 71 e 81 CCII o relativi ad eventuali soggetti specializzati incaricati, ecc...)” (Linee Guida ODCEC Perugia, 26 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it).

“In tali procedure non si può riconoscere la prededuzione neppure ai legali, neanche quando abbiano assistito il debitore nella domanda di auto-liquidazione controllata, né a quelli che abbiano assistito in generale il debitore nel procedimento unitario che porta alla liquidazione controllata. E si noti che ormai non sarà neppure possibile sostenere che tale prededuzione possa farsi risalire ad altra disposizione, a seguito dell’eliminazione ad opera del correttivo del comma 2 dell’art. 277 CCIP” (Crivelli, La prededuzione dei professionisti, in www.dirittodellacrisi.it).

“Il Correttivo-ter sembrerebbe aver posto la parola fine alla prededucibilità del credito dell' “advisor” del debitore nella liquidazione controllata” (Mossa, La (non) prededucibilità del credito dell'advisor nella liquidazione controllata, in Ius Crisi d’Impresa).

“Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII i compensi e le spese sostenute dai professionisti, che hanno assistito il debitore nella predisposizione e nell’elaborazione della domanda e del piano (legale e c.d. advisor), non sono prededucibili. Sono due le circostanze principali che militano in tal senso: da un lato, manca una specifica disposizione che preveda espressamente la prededuzione per i loro compensi (e la previsione di cui all’art. 6 CCII non può essere oggetto di applicazione analogica attesa la eccezionalità delle ipotesi di prededuzione rispetto alla regola della par condicio); dall’altro lato, ai fini dell’accesso alla procedura, al pari di quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019), il sovraindebitato può presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell’OCC (art. 269, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019) e quindi, quanto alla assistenza del legale, si tratta di prestazione professionale non necessaria. Ne consegue che il liquidatore, in sede di formazione dello stato passivo e, successivamente, di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione, dovrà tener conto che non vi è alcuna prededuzione per i compensi dei professionisti del debitore (es. consulente, avvocato), la cui assistenza non è necessaria, ma solo eventuale. Il credito godrà del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo (in tale senso Trib. Pordenone, sent. n. 35 del 30 ottobre 2023; Trib. Ascoli Piceno, sent. n.17 del 13 luglio 2023; Trib. Genova, sent. n. 143 del 10 novembre 2023; Trib. Torino, sent. 3 agosto 2023; contra: Trib. Pavia, 9 settembre 2022, Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023)” (Ghedini, La liquidazione controllata, in Diritto della Crisi).

(giudice del Tribunale di Terni)